



PROROGA CONTRATTO PER LO SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E LA
CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA

TRA

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

E

SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A.

L’Agenzia per la Coesione Territoriale (Agenzia), con sede in Roma, via Sicilia, 162c, C.F. 97828370581, in persona del suo legale rappresentante Dott. Riccardo Monaco, nato a Messina in data 15/10/1967, domiciliato ai fini del presente Contratto presso la sede dell’Agenzia, in Via Sicilia n. 162c – ROMA;

E

la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene la Dott.ssa Carla Ramella, Responsabile Divisione Economia e Pubblica Amministrazione Centrale di Sogei S.p.A., che agisce in virtù dei poteri a lei conferiti con procura del 27 giugno 2023 Repertorio n.56261 Raccolta n.16448 del Notaio Pierluigi Ambrosone di Roma;

CONCORDATO CHE

a) salva diversa esplicita indicazione, i termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola avranno nel presente Contratto il significato in appresso indicato:

- *Agenzia o ACT*: indica l’Agenzia per la Coesione Territoriale come in epigrafe;
- *Atto*: indica la presente Proroga al Contratto per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del Sistema Informativo dell’Agenzia e i suoi allegati;
- *AgID*: Agenzia per l’Italia Digitale;
- *Codice etico*: il documento della SOGEI, pubblicato sul sito web della stessa, e dell’Agenzia recante il complesso dei principi e dei valori che le Parti assumono nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: Concessionaria di Servizi Informativi Pubblici - Società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- *Contratto*: indica il Contratto per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del Sistema Informativo dell’Agenzia e i suoi allegati stipulato tra le Parti in data 24 gennaio 2023;

- *Parti*: Agenzia per la Coesione Territoriale e SOGEI, sottoscrittori del presente Atto;
- *Piano/i Operativo/i*: il/i documento/i redatto/i dalla Sogei che, sulla base delle esigenze espresse dall’Agenzia, individua/no gli obiettivi annuali e le attività da svolgere per ACT;
- *Rapporto Periodico*: il rapporto redatto dalla Sogei sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
- *Servizi*: i servizi erogati da Sogei come definiti nell’Allegato A al *Contratto*, denominato “Descrizione servizi, livelli di servizio e corrispettivi”;
- *Sistema Informativo*: sistema informativo dell’ACT;
- *Società/Sogei*: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) il d.l. 18 maggio 2006, n. 181 ha stabilito il trasferimento al Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di programmazione economica e finanziaria, di coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale ad eccezione delle funzioni di programmazione economica e finanziaria assicurate dal CIPE; pertanto il DPS è stato incorporato nel MI.S.E.;
- b) il D.P.C.M. 28 giugno 2007, recante norme per la ricognizione delle strutture trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 10, del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l’art. 5, commi 2 e 3, che prevedono che, sulla base di accordi a titolo gratuito, il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire la continuità del funzionamento degli assetti e delle attività informatiche attualmente a disposizione delle strutture trasferite, possa continuare ad avvalersi delle strutture informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- c) in coerenza con tale impianto normativo nel dicembre 2007 viene stipulato l’accordo tra il DPS e il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi vari (DAG) per conto del M.E.F., finalizzato a garantire continuità di funzionamento alle strutture trasferite, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012;

- d) con d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 legge. n. 135/2012, il ramo informatico di Consip S.p.A. preposto all'espletamento delle attività informatiche, viene incorporato nella *Società*; in particolare l'art. 4 stabilisce che *"le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero e che all'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A."*;
- e) per effetto dell'art. 4, comma 3-ter, del predetto D.L. n. 95/2012, la *Società* si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
- f) con nota n. 23567 dell'11 dicembre 2012 il DAG fa presente la possibilità di assicurare fino al 30 giugno 2013 la proroga dell'accordo stipulato con il DPS in funzione delle evoluzioni tecniche, tecnologiche ed organizzative dei propri sistemi informativi nonché, alla scadenza della proroga, quella di stipulare eventuale apposita Convenzione per continuare ad avvalersi della *partnership* con Consip;
- g) con nota n. 1127 del 25 gennaio 2013, il DPS, a fronte di un'effettiva separazione dei sistemi, realizzata anche tramite il riuso degli applicativi MEF, richiede al DAG di continuare ad avvalersi di Consip S.p.A. e dei relativi Contratti-quadro stipulati dalla stessa società per conto del MEF;
- h) con nota del 21 febbraio 2013 n. 3092, il D.A.G. sottopone la questione al Dipartimento del Tesoro (nel seguito D.T.) quale azionista di maggioranza della società Consip S.p.A., completamente posseduta dal Tesoro, per definire forme di collaborazione, e con nota del 27 febbraio 2013 n. 2575 il DPS richiede di continuare ad utilizzare i servizi erogati da Consip S.p.A. anche dopo il 30 giugno 2013;

- i) in attuazione dell'art.4 del D.L. 95/2012 convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, in data 12 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze approva il progetto di scissione del ramo informatico di Consip, con trasferimento di risorse e competenze alla SOGEI con efficacia dal 1 luglio 2013;
- j) con nota n. 5107 del 22 aprile 2013 il Dipartimento del Tesoro identifica la SOGEI quale unica società *in house* del M.E.F. fornitrice di servizi informatici a partire dal secondo semestre 2013;
- k) in data 11 luglio 2013 viene stipulata tra l'allora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello sviluppo economico (D.P.S.) e la SOGEI una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento da parte di SOGEI delle attività informatiche del D.P.S.;
- l) l'art. 10 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale; definendo altresì il trasferimento delle competenze in materia di politiche di coesione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia per la Coesione Territoriale; in particolare le competenze ricadenti nell'ambito dell'*information technology* sono state attribuite all'Agenzia;
- m) in data 30 giugno 2016 è stato perfezionato il Primo Atto integrativo alla Convenzione, con il quale si è provveduto a dare attuazione al servizio di *hosting* da parte della Società degli ambienti *mainframe* dell'Agenzia, subentrata al D.P.S.;
- n) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Convenzione, le Parti hanno avviato da settembre 2016 il procedimento volto all'eventuale rinnovo della Convenzione, il cui termine di scadenza era fissato al 31 dicembre 2016;
- o) con legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 è stato introdotto l'articolo 7ter, che, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, riconosce all'Agenzia la possibilità di stipulare apposite convenzioni con società *in house* delle amministrazioni dello Stato;
- p) nelle more delle verifiche necessarie alla eventuale definizione del nuovo Atto, al fine di evitare soluzioni di continuità e in attesa della conclusione del predetto iter sono stati

stipulati i seguenti atti integrativi:

- i. il secondo Atto Integrativo stipulato il 01 febbraio 2017 nel quale veniva indicata la data del 30 giugno 2017 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali; la data di scadenza dell'Atto Integrativo è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre 2017 con nota del 14 luglio 2017;
 - ii. il terzo Atto Integrativo stipulato il 02 novembre 2017 nel quale veniva indicata la data del 31 dicembre 2018 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;
 - iii. il quarto Atto Integrativo stipulato il 31 dicembre 2018 nel quale veniva indicata la data del 31 marzo 2019 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;
 - iv. il quinto Atto Integrativo stipulato il 1 aprile 2019 nel quale viene indicata la data del 31 marzo 2022 quale data di scadenza della Convenzione, senza alcuna modifica dell'oggetto e delle ulteriori condizioni contrattuali;
- q) con nota prot. 10058 del 25/03/2022 successivamente rettificata con nota prot. 11204 del 6/04/2022 inviate alla Società, l'*Agenzia* ha richiesto, nelle more della sottoscrizione del *Contratto*, di dare anticipata esecuzione alle attività per l'anno 2022 sulla base delle direttive fornite dall'*Agenzia* stessa;
- r) in data 24 gennaio 2023, le Parti hanno sottoscritto il *Contratto* per lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del Sistema Informativo dell'*Agenzia* e i suoi allegati per il periodo 1 aprile 2022, a seguito della richiesta di anticipata esecuzione di cui alla precedente lettera q), sino al 30 giugno 2023;
- s) in considerazione di quanto previsto nell'articolo 1 comma 2 del *Contratto* di cui alla lettera r), per dare continuità ai servizi si è ritenuto di procedere alla stipula del presente *Atto*;
- t) Il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n.13 in tema di Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti

complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune convertito con modificazioni dalla Legge del 21 aprile 2023, n.41 prevede all'art.50 che l'Agenzia per la coesione territoriale sia soppressa con decorrenza dalla data stabilita da apposito decreto e che l'esercizio delle funzioni sia attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

u) Al fine di continuare ad espletare i servizi senza soluzione di continuità nelle more dell'emanando decreto, il presente atto viene sottoscritto da SOGEI e dall'Agenzia.

VISTI

- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che attribuisce all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (UE);
- il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e successive disposizioni attuative;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dello Statuto della SOGEI che ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell'Amministrazione pubblica centrale;
- ai sensi dell'articolo 26 dello statuto della SOGEI, l'esercizio del controllo analogo è affidato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze;
- la Società provvede, ai sensi dell'articolo 26, comma 5 dello Statuto, a titolo di informativo, a trasmettere lo schema del presente Atto al Dipartimento delle Finanze, in qualità di soggetto che esercita il controllo analogo e al Dipartimento del Tesoro, quale soggetto che esercita i poteri dell'azionista;

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto,

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto, massimale e durata

1. Con il presente Atto vengono prorogate le disposizioni del Contratto stipulato tra le Parti per l'erogazione dei Servizi individuati nel Piano Operativo di cui all'Allegato A al presente Atto ed erogati come definito nell'Allegato A al Contratto.
2. Il presente Atto, ha validità dal 1 luglio 2023 sino alla data della soppressione di cui all'emanando decreto previsto alla lettera t) delle premesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, salva eventuale successiva proroga nel caso in cui non dovesse essere emanato il decreto di cui alla lettera t) delle premesse, previo accordo scritto tra le Parti e fermi restando gli adempimenti statutari di Sogei.
3. Il presente Atto esplicherà la sua efficacia solo a seguito della formale approvazione della stessa, nelle forme di legge, da parte dei competenti Organi di Controllo.
4. Per l'attuazione del presente Atto è stabilito un importo massimo complessivo stimato su attività previste fino al 31 dicembre 2023 pari a € 3.582.205,54 (tremilionicinquecentoottantaduemiladuecentocinque/54) esclusa l'IVA, di € 4.370.290,76 (quattromilionitrecentosettantamiladuecentonovanta/76) IVA inclusa.

Articolo 2

Rendicontazione

1. Fermo sempre quanto previsto dall'emanando decreto di cui alla lettera t) delle premesse:
 - a) la *Società* darà conto delle attività svolte in attuazione del presente *Atto* mediante apposita rendicontazione contabile, redatta a scadenza dell'*Atto* strutturato secondo quanto previsto nell'*Allegato B* paragrafo 4 del *Contratto*.
 - b) ad integrazione dei documenti di rendicontazione di cui alla lettera a), la *Società* renderà, con frequenza da concordare tra le Parti, un prospetto analitico sullo stato di avanzamento economico-funzionale, strutturato secondo quanto indicato all'*Allegato B* paragrafo 3 al presente *Contratto*.
 - c) I documenti di rendicontazione contabile di cui alla lettera a) verranno messi a disposizione, per l'approvazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine dell'*Atto*.
 - d) La verifica del *Rapporto Periodico* di cui alla lettera a) si concluderà entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine, in assenza di specifico riscontro, la *Società* potrà provvedere ad emettere le fatture relative ai corrispettivi previsti per le attività indicate nel *Rapporto Periodico*.
 - e) Resta inteso che, decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione la *Società* resterà esonerata dalle penali relative all'anno di riferimento e non contestate in precedenza.

Articolo 3

Fatturazione e Pagamenti

1. Fermo sempre quanto previsto dall'emanando decreto di cui alla lettera t) delle premesse:
 - a) I pagamenti sono effettuati quale corrispettivo per le attività svolte e i Servizi erogati dalla *Società* in coerenza con il *Piano Operativo*, dietro presentazione di fatture elettroniche emesse dalla *Società* a fronte della rendicontazione di spesa approvate, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 2.
 - b) Le fatture elettroniche verranno emesse dalla *Società* a seguito di approvazione della rendicontazione di cui all'art. 2 o per decorrenza termini, e saranno liquidate nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento., mediante pagamento in favore dei conti correnti dedicati, indicati preliminarmente dalla stessa *Società*.

- c) I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA – Codice Univoco Ufficio che verrà comunicato alla *Società* – mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT26J0623003205000040677976 intestato alla SOGEI e che la stessa *Società* dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
- d) La documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
- e) Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente *Atto*, potrà avvenire compensazione di credito con quanto dovuto alla *Società*. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente *Atto* non esonera in nessun caso la *Società* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale la stessa si sia resa inadempiente e che ha fatto sorgere, l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 4

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente *Atto* sono concordate tra le *Parti* e formalizzate mediante atto scritto.
2. Le *Parti* potranno convenire di modificare in aumento o diminuzione la parte economica del presente *Atto* nel corso dell'esecuzione dello stesso, sulla base della disponibilità di fondi di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa. In caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata all'*Atto*, i relativi atti saranno trasmessi ai competenti Organi di controllo per il seguito di competenza e le modifiche ivi previste produrranno effetti solamente a seguito dell'avvenuta registrazione dell'atto stesso.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità, correttezza, trasparenza e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle *Parti* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. *Agenzia* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali e amministrativi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da *Agenzia* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti pro-tempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto ed acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'*Agenzia*, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. *Agenzia* con la sottoscrizione dell'Allegato B, denominato "Attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", al presente *Atto*, nomina la *Società* Responsabile del trattamento dati ex articolo 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.
7. La *Società* accetta la nomina di cui al precedente comma e si obbliga, nel trattamento dei dati personali, ad attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relative al registro dei trattamenti del responsabile esterno nonché alla procedura di notifica di violazioni di dati personali (data breach management) di cui agli articoli 30 e 33 del citato Regolamento, contenuti nel medesimo Allegato B al presente *Atto*.
8. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Agenzia* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nello sviluppo di prodotti o servizi di cui al presente *Atto*, delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di protezione dei dati personali, non imputabili ad ACT stessa o a cause di forza maggiore e quindi riconducibili alla *Società*.

Articolo 6

Rinvio

1. Rimangono ferme e valide tutte le altre clausole previste dal *Contratto* di cui alla lettera r) della premessa, stipulato in data 24 gennaio 2023 non modificate e integrate dal presente *Atto*.
2. In caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola del presente *Atto*, quest'ultima dovrà essere interpretata in conformità alla lettera e alla "ratio" del *Contratto*.

Articolo 7

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 7 articoli e di n. 2 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Al presente *Atto* vengono allegati i seguenti documenti:

- a) Allegato A – "Piano Operativo luglio-dicembre 2023";
- b) Allegato B - "Attribuzione del ruolo di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679".

Il presente *Atto* è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n.241 del 7 agosto 1990.

Agenzia per la Coesione Territoriale

Sogei S.p.A.